

ALLEGATO "A"

PROGRAMMA DELLE AZIONI CORRETTIVE E DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERE IN RELAZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 59/2017/PRSE DEL 29.03.2017- SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO "VERIFICA GESTIONE RENDICONTO 2014"		
N.	RILIEVI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI O DA ASSUMERE
1	La Corte rileva il valore negativo del risultato della gestione di competenza (- € 3.796.642,07 determinato da valori negativi della gestione corrente (- € 1.287.518,37) e della gestione di parte capitale (- € 2.509.123,70).	Nell'esercizio successivo al 2014, e, dunque, con il rendiconto della gestione per l'anno 2015, non si è verificato uno squilibrio della gestione di competenza. Tuttavia, nel 2016, il rendiconto si è chiuso nuovamente con uno squilibrio della sola parte corrente del bilancio di competenza pari ad € 1.294.747,60, mentre la gestione di competenza è in equilibrio. La causa facilmente identificabile è quella per cui, già a partire dal 2014, la Provincia, al pari delle altre province italiane, ha dovuto subire i primi tagli alla spesa corrente quali quelli derivanti dal D. Lgs.66/2014, che ad esempio, per l'anno 2014 sono stati pari ad € 2.427.586,58 e poi quelli derivanti dalla legge 190/2014 che ha imposto ingenti tagli alla spesa corrente in virtù del processo di riordino in atto definito dalla legge 56/2014 (legge Del Rio). La Corte invita l'Ente ad adottare misure di contenimento della spesa corrente, cosa che l'Ente ha praticato in questi anni, sia per mettere in sicurezza quanto più possibile il bilancio, sia perché le norme hanno stabilito un obbligo in tal senso, ma la situazione non è migliorata per l'intero comparto delle province, come del resto la stessa Corte dei Conti- Sezione Autonomie ha messo in evidenza nella deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG. E' noto che le province faticano a raggiungere l'equilibrio corrente e di competenza, aspetto che compromette persino la fornitura delle funzioni fondamentali alla collettività. L'Ente, comunque, metterà in atto tutte le misure possibili per assicurare l'equilibrio della gestione di competenza.
2	La Corte rileva l'insufficienza del risultato di amministrazione(pari ad € 6.156.064,45) a coprire i vincoli (pari ad € 10.393.723,76)	La situazione è rientrata progressivamente fino al rendiconto 2016, con il quale si è verificato che il risultato di amministrazione dell'Ente è sufficiente a coprire tutti i vincoli, residuando una quota di avanzo " libero" pari ad € 1.036.642,44 . Ma già sul risultato di amministrazione 2014, chiamato in causa dalla Corte, il problema si è progressivamente ridotto, in quanto l'Ente ha ottenuto l'integrale copertura, attraverso fondi della Protezione Civile all'uopo destinati, dell'importo di € 2.450.000,00 relativo alla somma urgenza per gli eventi calamitosi del mese di marzo 2015.
3	La Corte rileva che la costituzione fondo svalutazione crediti risulta incongruente rispetto all'ammontare dei residui attivi dei titoli I e III antecedenti all'annuità 2010 (€ 82.550,52 invece di € 159.342,78	A partire dall'esercizio finanziario 2015, l'Ente ha provveduto a costituire, ai sensi della normativa vigente e dei principi contabili allegati al D. Lgs. 118/2011, il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, secondo precisi criteri matematici. Non ha invece più provveduto a costituire il Fondo svalutazione crediti in quanto lo stesso è confluito nel FCDE. Si fa presente che se il Fondo svalutazione crediti era pari, nel rendiconto 2014 ad € 82.550,52, il FCDE nel Rendiconto 2015 è pari ad € 6.298.921,34

ALLEGATO "A"

N.	RILIEVI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI O DA ASSUMERE
4	<p>La Corte rileva la presenza di residui attivi e passivi antecedenti all'annualità 2010; la mancata corrispondenza tra residui passivi per servizi per conto terzi (€ 1.442.122,13) e residui attivi (€ 240.961,70)</p>	<p>La somma segnalata dalla Corte tra i residui attivi e pari ad € 94.117,72 attiene a ruoli emessi per il pagamento della TOSAP: sono note le difficoltà dei cittadini ad onorare il pagamento dei tributi e, tuttavia, la Provincia ha intrapreso in questi anni maggiore accuratezza nelle operazioni di riscossione e forme di riscossione coattiva. La differenza tra residui passivi per servizi per conto terzi (€ 1.442.122,13) e residui attivi (€ 240.961,70) è dovuta all'incasso di somme non ancora pagate per i seguenti motivi:</p> <p>1) depositi cauzionali derivanti da contratti i cui lavori non risultano a quell'epoca termini 2) accantonamento IRPEF mese di dicembre 2014 trattenuto sugli emolumenti stipendiali e pagati all'Erario nel mese di gennaio 2015 3) pignoramenti di somme sugli stipendi dei dipendenti trattenute in attesa del provvedimento del giudice per l'esecuzione.</p> <p>Comunque, in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, si è effettuata un'attenta verifica dei suddetti residui determinando insussistenze nei suddetti residui per € 555.493,12</p>
5	<p>La Corte rileva la presenza di residui attivi del titolo II non movimentati da oltre tre esercizi per i quali non vi è stato l'affidamento dei lavori.</p>	<p>La mancata movimentazione è da attribuirsi fondamentalmente alla mancata concessione di somme iscritte in bilancio da parte di soggetti terzi. Con l'entrata in vigore delle regole contabili dell'armonizzazione (D. Lgs 118/2011), a partire dal rendiconto 2015, i residui sono stati eliminati, negli ultimi due anni, per un importo pari ad € 241.272.695,00 quando non presentavano le caratteristiche di cui ai principi contabili allegati al D.Lgs.118/2011</p>
6	<p>La Corte rileva il disequilibrio tra residui passivi di parte capitale e residui attivi omologhi, cosa che conduce a tensioni nella gestione corrente</p>	<p>La tensione nella gestione corrente continua a permanere anche se ridotta per le motivazioni di cui al punto 1. La difficoltà di riscossione continua a manifestarsi negli esercizi successivi a quello esaminato, sia nella parte corrente del bilancio (somme dovute dalla Regione Abruzzo) sia nella parte capitale (finanziamenti per spese di investimento da parte dello Stato e della Regione). Tuttavia, la Provincia sta conducendo un attento monitoraggio sull'utilizzo della cassa, rimanendo sempre nei parametri previsti dalla legge (adottando specifiche deliberazioni dell'organo esecutivo in merito all'utilizzo di entrate a specifica destinazione secondo quanto previsto dalla norma)</p>
7	<p>La Corte rileva la mancata coincidenza tra il totale dei debiti finanziamento nel conto del patrimonio con il totale contenuto nella tabella relativa alla capacità di indebitamento</p>	<p>Trattasi di mero errore materiale nei dati forniti dal Collegio dei Revisori dell'Ente (inversione di cifre). L'importo esatto è pari ad € 73.654.743,87 e non 73.564.743,87) ma l'errore è influente in quanto l'ente nel 2015 non ha contratto nuovi mutui.</p>

ALLEGATO "A"

N.	RILIEVI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI O DA ASSUMERE
8	La Corte rileva la mancata coincidenza conti d'ordine (Opere da realkizzare), al 31 dicembre 2014, indicato nel Conto del Patrimonio, con il totale dei residui passivi del Titolo II	Trattasi di anomalia (per € 7.061.825,61) riscontrata e sanata nel conto del patrimonio esercizio 2015.
9	La Corte rileva il riconoscimento di debiti fuori bilancio per euro 245.599,35 di cui euro 125.263,85 di parte corrente ed euro 120.335,50 di parte capitale ed evidenzia la criticità del fenomeno	Trattasi per lo più di debiti riconosciuti a seguito di sentenze esecutive (€ 88.014,07) e per il completamento di procedure espropriative (88.502,50). Purtroppo il fenomeno è in aumento a seguito delle numerose sentenze che vedono, finora, la Provincia parzialmente soccombente in molte cause di lavoro promosse da ex collaboratori ed ex dipendenti a tempo determinato. La Provincia, anche attraverso un processo di digitalizzazione delle procedure amministrative sta affinando le proprie procedure di spesa, fermo restando che esistono ancora numerosi contenziosi in atto e che in questi anni la provincia è stata colpita da numerose calamità naturali che hanno obbligato all'attuazione di interventi di somma urgenza e, dunque, di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
10	La Corte rileva il mancato rispetto del limite di indebitamento di cui all'art.204 del TUEL	Non necessitano azioni in quanto la stessa Corte ha evidenziato che l'Ente, comunque, non ha proceduto alla contrazione di nuovi mutui.
11	La Corte rileva la mancanza di apposito vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi	Nel rendiconto 2014 non esiste quota di avanzo libero, come rilevato dalla stessa Corte al punto 1 e, dunque, l'Ente non ha potuto provvedere in tal senso. Nel rendiconto per l'esercizio finanziario si è comunque provveduto all'accantonamento dell'avanzo per € 500.000,00 in apposito Fondo per far fronte ai rischi derivanti dai contenziosi in atto.

ALLEGATO "A"

N.	RILIEVI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI O DA ASSUMERE
12	<p>La Corte rileva che nella tabella Accertamenti ed Impegni dei Servizi per conto terzi sono ancora presenti le spese relative ai " <i>contratti swap e titoli</i>" per un importo pari ad € 133.488,70 nonostante la Corte stessa abbia richiamato l'Ente alla necessità di evitare la registrazione dei flussi finanziari legati al derivato tra le partite di giro.</p>	<p>Nel bilancio 2017 ed in seguito all'estinzione di una parte dei derivati in essere per € 29.292.000 avvenuta a fine esercizio 2016, l'Ente si adeguerà alle scritture contabili come indicate dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'interno attraverso l'emanazione di principi contabili in materia.</p>
13	<p>La Corte rileva una descrizione non esaustiva delle tipologie di spesa contenute nella voce "Altre spese per servizi per conto terzi": il riferimento è alle tipologie "Regolarizzazioni contabili" per un importo pari ad € 66.363,10 e "rimborsi" per un importo pari ad € 8.071, 65</p>	<p>In riferimento alle voce "altre per servizi conto terzi "-regolarizzazioni contabili - l'Ente ho provveduto a regolarizzare contabilmente somme che successivamente sono state sanate con l'istituzione di capitoli specifici. In riferimento ai "rimborsi", l'Ente ha provveduto a registrare somme versate per conto terzi</p>

ALLEGATO "A"

N.	RILIEVI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI O DA ASSUMERE
14	<p>La Corte rileva che l'Ente detiene partecipazioni in società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali che sono soggette all'obbligo di dismissione nel termine di cui all'art. 1 co 569 della Legge n. 147/2013 e per le quali ha avviato la procedura di liquidazione,. La Corte rileva in partivcolare la situazione della Società ALFA srl, rispetto alla quale l'Ente ha provveduto ad una ricapitalizzaione . La Corte fa presente che sulle procedure di liquidazione dichiarate dall'Ente si effettueranno puntuali verifiche nel corso dell'esame del rendiconto 2015</p>	<p>L'Ente sta provvedendo proprio nel corso del 2017 agli adempimenti necessari in materia di partecipate secondo quanto disposto dal Decreto Madia</p> <p>La partecipazione della Provincia nella società ALFA s.r.l. (in origine ALFA – Consorzio Abruzzese per lo Sviluppo Industriale S.p.A. trasformata in s.r.l nel 2014) dall'iniziale quota di € 1.032,00 stabilita con deliberazione di Consiglio n. 74 del 30.04.1999 è aumentata fino ad acquisire il 25,597% (€ 20.5354,00) del capitale sociale (€ 80.220,00).</p> <p>In data 25/5/2004, rep. 140069, la Provincia ha ceduto alla società un capannone con annessi uffici per l'importo di € 237.500,00 di cui € 151.980,00 destinati ad aumento di capitale sociale con attribuzione di corrispondenti azioni. La restante parte è stata liquidata alla Provincia.</p> <p>Il Consiglio Provinciale, con atto n. 64/2012 stante dell'oggetto sociale non riconducibile ai compiti istituzionali propri della Provincia, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 135 del 7/8/2012 di conversione del D.L. 6/7/2012, n. 95 (Spending review), ne ha disposto la dismissione.</p> <p>Con lo scopo di tutelare, seppur indirettamente, il patrimonio dell'Ente, la quota di partecipazione è stata mantenuta sino alla definizione di una compiuta valutazione della stessa.</p> <p>La Provincia, mediante il proprio Settore Tecnico, ha provveduto infatti a redigere una Relazione Estimativa del complesso immobiliare di proprietà della società ALFA s.r.l.</p> <p>Il diritto di recesso è stato formalmente notificato alla società, secondo le modalità previste nello statuto, il 12/11/2015; il valore della quota è stato definito in €. 35.000,00.</p> <p>Il valore ottenuto risulta superiore alla quota di capitale posseduto, nonché al rimborso spettante a termini dello statuto vigente (...i soci che recedono hanno diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, in base al valore netto patrimoniale)</p>
15	<p>La Corte rileva la mancata costituzione nell'avanzo di amministrazione di un apposito fondo rischi al fine di tutelare l'ente dai rischi futuri dei contratti in essere di finanza derivata.</p>	<p>Il Fondo non è stato costituito per inesistenza di avanzo da destinare allo scopo. Tuttavia, nel frattempo, essendosi proceduto ad una grossa operazione di estinzione dei derivati alla fine del 2016, la consistenza di tale eventuale fondo verrà valutata nel rendiconto 2017, nel caso in cui ci sia quota di avanzo disponibile.</p>

ALLEGATO "A"

N.	RILIEVI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI O DA ASSUMERE
16	La Corte rileva la mancata effettuazione dell'adempimento di cui all'art. 33 comma 1 del D.Lgs.165/2001 relativo alla sussistenza di eventuali sovrannumeri ed eccedenze	Nel corso del 2014, e precisamente l' 8 aprile, è entrata in vigore la legge 56/2014 (cosiddetta legge Del Rio) che ha ridisegnato le competenze della provincia diventata Ente di Area vasta. La medesima legge prevedeva il trasferimento del personale adibito alle funzioni non più fondamentali del nuovo ente secondo procedure che si sono poi perfezionate nel corso del 2015 e 2016. Per tale motivo si è ritenuto di non procedere alla rilevazione dei sovrannumerari e delle eccedenze (situazioni che sono poi state definite nel dettaglio dalla legge) nè naturalmente è stato possibile procedere a nuove assunzioni, interdette all'Ente ed a tutte le province italiane dalle norme tuttora in vigore.
17	La Corte rileva la mancata costituzione del fondo delle risorse per la contrattazione decntrata per il personale dirigente per l'esercizio 2014.	Anche per effetto del nuovo sistema elettorale dell'Ente, introdotto con legge 56/2014, che ha ridisegnato, a partire dal mese di ottobre 2014, gli organi della provincia, Il Fondo in parola è stato costituito con deliberazione del Presidente della Provincia n.145 del 27.04.2015; il salario accessorio, ovviamente, è stato erogato ai dirigenti soltanto successivamente